

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37793 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: FERRANTI DONATELLA

Data Udiienza: 22/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

████████████████████ nato a ████████████████████

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

udito il difensore

Per la ricorrente ████████████████████ è presente il difensore di fiducia avvocato VIRGILI RITA del foro di FERMO, che esponendo i punti salienti del ricorso insiste nell'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Ancona , con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa il 6 dicembre 2007 ,dal Tribunale di San Benedetto del Tronto sezione distaccata di Ascoli Piceno ,nei confronti [REDACTED], dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni colpose aggravate per intervenuta estinzione per prescrizione, maturata il 30 dicembre 2011. Confermava nel resto la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni civili . All'imputata, nella qualità di infermiera in servizio presso la Casa di Cura [REDACTED] si contesta che il 30.06.2004 , a seguito dell'esecuzione di una errata iniezione lombare in vena o in un vaso gluteo lombare (derivante da regolare prescrizione medica di somministrazione intramuscolo di progesterone) causava colposamente un'immediata ischemia del midollo spinale e comunque un danno midollare irreversibile ,perché la sostanza raggiungeva il midollo spinale e cagionava a [REDACTED] lesioni gravissime consistite in paraplegia flaccida e anestesia toracica ,con perdita dell'organo della deambulazione, dell'organo della minzione con ritenzione urinaria cronica, perdita dell'organo della defecazione con incontinenza fecale cronica, indebolimento permanente dell'organo della sensibilità e della funzione sessuale.

2. Il fatto è stato ricostruito nelle fasi di merito come segue: a [REDACTED] [REDACTED] era stata prescritta dal ginecologo della Casa di Cura [REDACTED] la inoculazione per via intramuscolo di due fiale di progesterone ; l'iniezione veniva effettuata dalla [REDACTED] presso la sala travaglio della clinica su incarico del dottor [REDACTED] ,ginecologo di turno, e subito provocava nella persona offesa un forte bruciore, cui faceva seguito la perdita della sensibilità degli arti inferiori; dopo un breve periodo di osservazione presso la clinica, veniva trasferita all'ospedale di San Benedetto del Tronto e ricoverata presso il Reparto di Neurologia ,quindi trasferita presso la struttura riabilitativa di Trevi, dove rimaneva per otto mesi e successivamente presso altri centri specializzati.

La sentenza di primo grado è integralmente richiamata dalla Corte territoriale che , nella sua pura stringata motivazione finale ,” ritiene evidente la responsabilità dell'imputata appellante “.Nella premessa dà atto che nel corso dell'istruttoria era stata effettuata perizia con incidente probatorio ,e che i periti [REDACTED] e [REDACTED] erano poi stati affiancati in sede dibattimentale da altri specialisti ,il [REDACTED] e [REDACTED] .Giudici di primo grado anche alla luce dell'esame degli esami strumentali affermavano che “ il danno a livello del midollo spinale non può che riferirsi ad un lesione ischemica acuta midollare spinale medio-distale nel territorio dell'unica arteria di Adamkiewicz dimostrata angiograficamente a livello di segmento midollare lombo-sacrale.”.e ancora che

“la presenza documentata di un’alterazione delle masse muscolari paravertebrali e dei tessuti cutanei e sottocutanei a destra sino al livello della terza vertebra lombare consentono di affermare che la inoculazione del farmaco è avvenuta accidentalmente all’interno di un’arteria determinando trombosi acuta del vaso con spasmo indotto dal prodotto solubile che ha fatto risalire il prodotto iniettato che è penetrato attraverso un radicolo-midollare in arteria (embolia medicamentosa)”

3. Il Tribunale ha ritenuto che l’evento fosse ascrivibile al comportamento colposo all’imputata in quanto l’iniezione era stata fatta in una sede quella lombare dx non corretta, anziché quella più idonea glutea, perchè con maggiore percentuale di adipe e meno irrorata , la paziente non era stata fatta distendere ma manteneva una posizione eretta con le mani appoggiate al lettino e che quindi non garantiva la necessaria immobilità e rilassatezza muscolare , prima dell’esecuzione l’imputata non effettuato correttamente la manovra di aspirazione per verificare se nella siringa comparissero tracce di sangue o comunque non ha ripetuto l’aspirazione o interrotto l’inoculazione ai primi sintomi di acuto dolore manifestato dalla [REDACTED].

La Corte di Appello ha riportato analiticamente i corposi motivi presentati dall’imputata ,che riprendevano anche “ stralci dell’istruttoria dibattimentale o delle perizie ” in cui si deduceva :

- la posizione obliqua fatta assumere alla [REDACTED] , era perfettamente consentita dai manuali di scienza infermieristica e dalle prassi , che si “ limitano ad asserire che il muscolo deve essere rilassato ” ,non può essere qualificata come addebito di colpa .;

- circa la mancata effettuazione di una corretta iniziale prova di aspirazione, la [REDACTED] ha sempre dichiarato di aver fatto tale prova e di essere risultata negativa e che in ogni caso anche i periti nella conclusione hanno affermato “ l’iniezione eseguita cranialmente rispetto alla regione glutea destra ha provocato la lesione di un vaso arterioso di cui l’operatrice non si è accorta, probabilmente anche stante la mancanza di aspirazione di sangue nella siringa che potrebbe risultare difficoltosa per lo spasmo delle pareti del vaso lesionato. A tale proposito in letteratura si segnala la possibilità che l’introduzione dell’ago in arteria non sempre si associ all’aspirazione del sangue ...” ,ciò per il verificarsi del vasospasmo e la conseguente chiusura del vaso arterioso , il che supporterebbe la tesi del c.d. falso negativo ,che con motivazione non adeguata né condivisibile ,non è stata presa in considerazione dal Tribunale .e anzi ritenuta” talmente improbabile e non in grado di interrompere il nesso causale”;

-nessun addebito può essere mosso alla Tormenti circa il fatto di non aver ripetuto l'aspirazione durante l'esecuzione né circa la mancata interruzione dell'iniezione al verificarsi del dolore acuto della [REDACTED], in quanto secondo e affermazioni del perito [REDACTED] " in realtà non c'è una regola, è forse una norma di buon senso perché se il problema è il dolore, potrebbe anche aver preso una radice diramazione nervosa ";

-quanto alla contestazione della non corretta sede per la inoculazione del farmaco, cioè la zona lombare craniale destra anziché quella del gluteo destro, lombare inferiore, meno irrorata e più adiposa, l'appellante deduceva la contraddittorietà e genericità dei termini utilizzati e delle spiegazioni offerte anche in sede dibattimentale dai periti, assunti a fondamento della motivazione della sentenza di primo grado. Proponeva pertanto una diversa e alternativa ricostruzione dei dati ricavabili dalle risultanze istruttorie secondo cui nessuna colpa poteva essere addebitata alla imputata che aveva la possibilità di individuare " la zona visiva sede dell'iniezione, quella glutea e ciò aveva fatto secondo la normale tecnica infermieristica ". Ribadiva che -in ogni caso si è "difronte a insufficienza, contraddittorietà e/o incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e quindi il ragionevole dubbio doveva condurre a un esito assolutorio";

-deduceva inoltre violazione del diritto alla prova ex art. 225 e 190 cpp in quanto il giudice in sede dibattimentale aveva disposto su richiesta della difesa ex art. 507 c.p.p. un' integrazione dell'accertamento peritale con la nomina del Neurologo [REDACTED], ma quest'ultimo si era avvalso della consulenza specialistica del neuro-radiologo p [REDACTED] che non si era limitato a esaminare i referti, ma aveva effettuato vera e propria consulenza specialistica, individuando la sede della iniezione nella sede lombare e le difese non avevano potuto nominare un consulente di parte specialista nella materia;

-deducevano nullità della parte della perizia dibattimentale che era ascrivibile al prof [REDACTED] e chiedevano la rinnovazione della perizia neuro-radiologica, con escussione dei consulenti di difesa e dei testimoni ammessi ma non escussi in primo grado

Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione la difesa di [REDACTED], per violazione di legge e mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 129 cpp, in quanto la Corte nella brevissima motivazione, ha ritenuto che dalla ricostruzione dei fatti operata dai motivi di appello non si potesse giungere ad un giudizio di piena innocenza, "trattandosi di quadro probatorio incerto, che non consente di

pervenire ad un giudizio più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione”.

Lamentava che nel caso di specie poiché vi era costituzione di parte civile, la Corte doveva valutare approfonditamente tutte le prove e la loro contraddittorietà o insufficienza, secondo quanto rappresentato nei motivi di appello, e pervenire al proscioglimento pieno nel merito, che doveva ritenere prevalente rispetto alla causa estintiva del reato.

La ricorrente riproponeva pertanto il contenuto degli stessi motivi di appello sopra ampiamente riportati e deduceva la nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione.

Il Procuratore generale ha concluso come in atti

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito specificati

1. La Corte territoriale ha esattamente rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Il fatto risale al 30.06.2010 e il termine di prescrizione massima di sette anni e mezzo è maturato il 30.12.2011

1.1. La illustrazione dei motivi ampiamente riportati nella sentenza impugnata fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza della ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2,c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2,c.p.p. la Corte territoriale ha correttamente evidenziato con motivazione succinta ma esauriente sia dalle argomentazioni del primo Giudice, che dalla illustrazione dei motivi di appello, integralmente riportati, l'assenza di elementi univoci dai quali potesse trarsi, senza necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio, peraltro richiesto dalla stessa appellante, il convincimento di innocenza dell'imputata. Negli stessi motivi di appello inoltre si fa più volte riferimento alla contraddittorietà o insufficienza della prova, che in ogni caso richiede un apprezzamento ponderato

tra opposte risultanze ,di per sé incompatibile con l'attività meramente ricognitiva di cui all'art. 129 2comma c.p.p (Sez, 6 n.10284 del 22.01.2014)

2. Ma, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art.578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciata dal primo giudice o, come nel caso in esame, confermata dal giudice di appello.

2.1. Con riguardo, in particolare, all'impugnazione proposta anche in relazione alle statuizioni civili, secondo quanto già affermato da questa Sezione (Sez.4, n.10802 del 21/01/2009, Motta, Rv.24397601), trova applicazione il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile. In ragione di tale principio, normativamente previsto dall'art.76, comma 2,c.p.p., secondo il quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», il giudice di legittimità è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale ai soli fini della pronuncia sull'azione civile, allorché abbia rilevato una causa estintiva del reato. Tale principio comporta, infatti, che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.

2.2.Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e nei casi di revoca implicita previsti dall'art.82, comma 2,c.p.p. (mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile)che non possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate (Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013 ,DeIuliiis,Rv. 25719901;Sez. 6, n.48397 del 11/12/2008,Russo,Rv. 24213201;Sez. 4, n.24360 del 28/05/2008,Rago,Rv. 240942 01; Sez.5, n.12959 del 8/02/2006, Lio, Rv.23453601; Sez.6, n.25723 del 6/05/2003, Manfredi, Rv. 22557601; Sez.1, n.9731 del 12/05/1998, Totano, Rv. 21132301).

3. Esaminando, dunque, i motivi di ricorso, va osservato che la presente impugnazione si fonda, essenzialmente, sulla tesi secondo la quale i giudici di merito avrebbero travisato l'esito dell'istruttoria dibattimentale, che non avrebbe

consegnato la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che la condotta colposa della [REDACTED] è stata causa delle lesioni gravissime riportate dalla [REDACTED]

La censura della ricorrente è fondata nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello non ha esaminato e valutato agli effetti dei capi che attengono agli effetti civili i motivi di appello proposti dall'imputata, limitandosi ad affermare che "quanto all'azione civile non risulta formulata con l'atto di gravame alcuna specifica censura autonomamente esaminabile"

Si tratta di una decisione per questa parte illegittima proprio in ragione dell'omesso esame e della omessa conseguente motivazione sui punti di gravame in funzione del giudizio di responsabilità agli effetti civilistici

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti, recentemente precisato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art.622c.p.p.. (così Sez.U.n.40109 del 18.07.2013, Sciortino Sciortino, Rv. 256087 ; Sez 5 ,3869 del 7.04.2014 Rv 262175).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione .

Così deciso il 22 giugno 2018